



## **DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO DI BARLETTA (BT) “COSIMO PUTTILLI” - COMPLETAMENTO LOTTO 1.**

**R.A. 062/19/PA**

**CIG: 8097194FDB**

**CUP: J99H19000370001**

<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> .....	<b>4</b>
1. PREMESSE .....	4
2. UTILIZZO DEL PORTALE FORNITORI E DOTAZIONE TECNICA MINIMA.....	5
2.1 Utilizzo del Portale fornitori .....	5
2.2 Dotazione tecnica minima .....	6
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, MODALITA' DI SUPPORTO .....	8
3.1 Documenti di gara.....	8
3.2 Chiarimenti.....	9
3.3 Comunicazioni.....	9
3.4 Modalità di supporto.....	10
4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE, CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	10
4.1 oggetto dell'appalto.....	10
4.2 importo.....	11
4.3 LAVORAZIONI - CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE .....	12
4.4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	13
5. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.....	13
6. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....	13
6.1 TERMINE ESECUZIONE LAVORI.....	13
6.2 Opzioni e rinnovi.....	14
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	14
8. REQUISITI GENERALI .....	16
9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	17
9.1 Requisiti di idoneità .....	17
9.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa .....	17
9.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE .....	18
9.4 Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i Consorzi stabili .....	20
10. AVVALIMENTO .....	21
11. SUBAPPALTO .....	22
12. GARANZIA PROVVISORIA .....	24
13. SOPRALLUOGO .....	28
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	29
15. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	29
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	30
17. CONTENUTO DELL'AREA RISPOSTA DI QUALIFICA DELLA RDO ON LINE .....	31
17.1 Domanda di partecipazione.....	31
17.2 Documento di gara unico europeo.....	35
17.3 Documentazione a corredo.....	37
18. CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO ON LINE.....	40

19. INVIO DELLA RISPOSTA ALLA RDO ON LINE .....	42
20. MODIFICHE ALLA PROCEDURA .....	42
21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	43
22. INVERSIONE PROCEDIMENTALE .....	43
23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELL'AREA "RISPOSTA DI QUALIFICA" DELLA RDO ON LINE – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	44
24. APERTURA DELL'AREA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO ON LINE - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE .....	45
25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	46
26. ULTERIORI NOTE .....	47
27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	47
28. ACCESSO AGLI ATTI.....	52
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	52
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	52

## DISCIPLINARE DI GARA

### 1. PREMESSE

Con delibera CIPE n.57 del 1 dicembre 2016, l'intervento di "Adeguamento funzionale dello Stadio Cosimo Puttilli", proposto dal Comune di Barletta, è risultato beneficiario di un finanziamento a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, per un importo complessivo pari ad € 2.274.000,00.

Con delibera CIPE n. 104 del 22 dicembre 2017, pubblicata in G.U. il 28 maggio 2018, a seguito della richiesta avanzata dallo stesso Comune di Barletta al fine di assicurare il più rapido completamento dell'intervento nel suo complesso, l'omogeneità tecnica della struttura, l'unitaria gestione dell'intero piano di riqualificazione dell'impianto sportivo e l'accelerazione della spesa pubblica, il CONI è stato designato quale nuovo Soggetto Attuatore del richiamato intervento, in quanto già incaricato, nell'ambito del progetto "Sport e Periferie", dell'affidamento dei lavori riguardanti la pista e il campo di atletica all'interno del medesimo impianto sportivo.

Si è reso, quindi, necessario provvedere al completamento della progettazione mediante l'elaborazione del progetto esecutivo, la redazione del quale è stata affidata dal Comune di Barletta, con stanziamento di proprie risorse, al CONI con accordo sottoscritto ex art. 15 della Legge 241/1990, in data 8 Febbraio 2019.

In esecuzione di quanto previsto dal richiamato accordo, Sport e Salute S.p.A. ha completato in data 8 Agosto 2019 la fase di progettazione esecutiva dell'intervento elaborando un quadro economico di spesa per complessivi € 2.674.000,00, IVA inclusa. Il Comune di Barletta ha fissato, quindi, una quota di cofinanziamento pari ad € 400.000,00, giuste Delibere G.C. del 5 settembre 2019 n.190 e n.191.

L'importo complessivo dell'intervento risulta così suddiviso:

- € 2.173.248,94+IVA per lavorazioni soggette a ribasso d'asta;
- € 40.202,74+IVA per l'attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- € 460.548,32 per somme a disposizione.

Le somme dovute per la realizzazione dell'intervento saranno liquidate dal Comune di Barletta con risorse a valere sul finanziamento di cui alla delibera CIPE n. 57/2016 e sul bilancio comunale. Sport e Salute S.p.A. non risponderà di nessuna somma ad essa richiesta a qualsiasi titolo in relazione all'Intervento.

Tra CONI, Sport e Salute S.p.A. e Comune di Barletta rispettivamente in data 20, 19 e 8 novembre 2019 è stato sottoscritto un Accordo ai sensi dell'art.15 della Legge n. 241/1990, con cui le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, hanno definito i termini della reciproca collaborazione in relazione alla realizzazione dell'intervento per dare attuazione a quanto previsto nella delibera CIPE.

Sport e Salute S.p.A., società operativa del CONI, in virtù di quanto previsto dall'art. 8 del D.L. 138/2002, ai sensi e per gli effetti dell'Accordo di cui sopra, opera in nome e per conto del Comune di Barletta, proprietario dell'Impianto e beneficiario delle risorse assegnate di cui alla delibera CIPE, con funzioni di Stazione Appaltante per l'aggiudicazione dell'appalto e per la stipulazione e l'esecuzione del relativo contratto.



In ottemperanza a quanto sopra, con determina a contrarre n.108/2019 del 26 novembre 2019 Sport e Salute S.p.A. (già Coni Servizi S.p.A. e d'ora in poi anche solo "Stazione appaltante") ha deliberato di affidare l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale dello stadio comunale di Barletta "Cosimo Puttilli"- Completamento Lotto 1, come meglio descritto nella relativa documentazione progettuale.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ex artt. 36, comma 2, lett. d), 60 e ss. del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici (d'ora in poi anche solo "Codice") con il criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9-bis, del Codice, con l'applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 8, del Codice in relazione all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 o 2-bis, del Codice.

Il luogo di esecuzione dei lavori è: Barletta [codice NUTS ITI43].

CIG (Codice Identificativo Gara): 8097194FDB.

Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP): J99H19000370001.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 10, del Codice, ha facoltà di individuare distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti.

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è l'Ing. Emiliano Curi.

Il Direttore dei lavori, di cui all'art 101, comma 2, del Codice verrà successivamente comunicato in fase di aggiudicazione.

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 40, 52 e 58 del Codice, all'interno del Portale fornitori della Stazione appaltante <https://fornitori.sportosalute.eu> (d'ora in poi anche solo "Portale fornitori") mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (d'ora in poi anche solo "RDO on line") come meglio specificato al successivo paragrafo 14.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione/offerta all'interno del Portale fornitori nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte" (d'ora in poi anche solo "Istruzioni operative") allegate al presente Disciplinare.

## **2. UTILIZZO DEL PORTALE FORNITORI E DOTAZIONE TECNICA MINIMA**

### **2.1 UTILIZZO DEL PORTALE FORNITORI**

Allo scopo di assicurare maggiore celerità nello svolgimento della procedura di gara, nonché di favorire l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la Stazione appaltante, la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 40, 52 e 58 del Codice, e si svolgerà sul Portale fornitori della Stazione appaltante (disponibile al seguente indirizzo: <https://fornitori.sportosalute.eu>) gestito dalla società BravoSolution S.p.A. (d'ora in poi anche solo "BravoSolution").

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità differenti.

Per partecipare alla presente procedura di gara è necessario pertanto richiedere l'abilitazione al Portale fornitori nelle modalità descritte nel documento "Guida all'abilitazione" disponibile per il download nella home page del Portale stesso.

In caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo di concorrenti (d'ora in poi anche solo "Raggruppamento temporaneo" o "Raggruppamento")/GEIE/Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (d'ora in poi anche solo "Aggregazione di imprese di rete")/Consorzio deve essere:

- la mandataria, in caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE/Aggregazione di imprese di rete);
- il Consorzio stesso (in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice nonché Consorzio ordinario di concorrenti – d'ora in poi anche solo "Consorzio ordinario"),

ad utilizzare il sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimento, a ricevere tutte le comunicazioni riferite alla presente procedura di gara (ivi comprese le risposte ai quesiti pervenuti), a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta, laddove richiesto, da tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

La richiesta di abilitazione deve essere completata entro il termine indicato nel documento "Scadenze". Oltre tale data l'abilitazione non potrà essere garantita.

Il soggetto che fosse eventualmente già abilitato al Portale fornitori non deve richiedere una nuova abilitazione fatta salva la facoltà di contattare il Servizio Assistenza Fornitori (ai recapiti indicati al successivo paragrafo 3.4) per comunicare eventuali modifiche nei dati di registrazione ovvero in caso di smarrimento dei codici di accesso (User ID e Password).

Il Portale fornitori è erogato attraverso soluzioni e servizi certificati ISO/IEC 27001, standard di riferimento a livello mondiale sul tema della sicurezza, che attesta che i dati sensibili delle aziende che usufruiscono di tali soluzioni sono gestiti nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.

Le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico sono riferibili al soggetto abilitato e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

In particolare, il tempo di sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

Il soggetto abilitato è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione appaltante, e la password.

## **2.2 DOTAZIONE TECNICA MINIMA**

Per poter partecipare alla presente procedura è richiesto il possesso della dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo:

<https://fornitori.sportesalute.eu/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>

La documentazione deve essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.

Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc).

Il limite di caricamento fissato per il singolo file è pari a 100 MB tuttavia si consiglia di caricare file di dimensioni non superiori ai 10 MB per evitare rallentamenti in fase di predisposizione della risposta causati dal Service provider utilizzato dal concorrente.

E' onere del concorrente verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- (per file di dimensioni inferiori ai 25 MB) lo strumento di verifica presente all'interno del Portale fornitori;
- (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul Portale fornitori restituisce un esito negativo) uno dei software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:

- 1) il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
- 2) il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell'Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) e non è scaduto;
- 3) il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale devono associare al documento firmato

digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso devono essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative).

Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

E' necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti informatici.

Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo/GEIE/Aggregazione di Imprese di rete/Consorzio, la firma digitale deve essere posseduta:

- in caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Raggruppamento/GEIE;
- in caso di Aggregazione di Imprese di rete, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti all'Aggregazione;
- in caso di Consorzio ordinario nonché Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli Operatori economici indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente gara.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente BravoSolution e la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.

### **3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, MODALITA' DI SUPPORTO**

#### **3.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

1) Bando di gara;

2) Disciplinare di gara e relativi allegati:

- Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte;
- Scadenze;
- DGUE "Documento di gara unico europeo";
- Allegato A "Domanda di partecipazione";
- Allegato B "Dichiarazione di avalimento";

- Allegato C “Modulo offerta economica”;
- Allegato D “Dichiarazione di avvenuto sopralluogo”;

3) Capitolato speciale d'appalto e relativo allegato integrativo;

4) Progetto esecutivo posto a base di gara, completo della pertinente documentazione.

La documentazione sopra elencata è liberamente scaricabile:

- all'interno dell'area “Società Trasparente” del sito istituzione della Stazione appaltante, nella sezione dedicata alle procedure pubbliche, accessibile al seguente indirizzo:
- <https://www.coni.it/it/sport-e-salute/societ%C3%A0-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-pubbliche/procedure-pubbliche-2019.html>
- all'interno dell'area “Bandi e Avvisi in corso” del Portale fornitori;
- all'interno dell'area “Allegati” della RDO on line per i soli soggetti che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line.

**Con le medesime modalità verranno inoltre pubblicate le eventuali rettifiche/modifiche al Bando di gara e alla restante documentazione sopra elencata nonché le risposte ai chiarimenti richiesti dai soggetti interessati.**

### **3.2 CHIARIMENTI**

Le eventuali richieste di chiarimenti devono pervenire, entro il termine indicato nel documento “Scadenze”, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line (seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in forma anonima, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte.

Ai soggetti che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line perverrà una comunicazione via PEC con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non rispondere ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **3.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, è richiesto obbligatoriamente di indicare, in sede di registrazione al Portale fornitori, l'indirizzo PEC o, solo per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni inerenti la procedura sono effettuate dalla Stazione appaltante nella cartella personale disponibile sul portale (Area “Messaggi ricevuti” della RDO on line).

A seguito dell'invio del messaggio da parte della Stazione appaltante, il soggetto che ha effettuato l'accesso alla RDO on line riceverà una notifica all'indirizzo PEC fornito in sede di registrazione al Portale fornitori.

Il concorrente, con l'accesso alla RDO on line, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO on line, ad esso riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'interno del Portale fornitori.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di Raggruppamento temporaneo, GEIE, Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la comunicazione recapitata alla mandataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o aggregati.

In caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice nonché Consorzio ordinario la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Nel caso di indisponibilità del sistema, e comunque in ogni caso in cui verrà ritenuto opportuno, la Stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo PEC, ovvero a mezzo fax, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax, presso i recapiti indicati in sede di registrazione al Portale fornitori ovvero al momento della presentazione dell'offerta.

E' onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata; diversamente la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

### **3.4 MODALITÀ DI SUPPORTO**

Per informazioni sulla modalità di inserimento a portale della documentazione richiesta e in caso di guasti alla struttura tecnologica, applicativa e di comunicazione, è necessario contattare il Servizio Assistenza Fornitori al numero +39 02 266002616 ovvero inviare una mail a [supportoconi@bravosolution.com](mailto:supportoconi@bravosolution.com) (segnalando oggetto della procedura, problematica emersa nonché propri recapiti telefonici).

## **4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE, CRITERI AMBIENTALI MINIMI.**

### **4.1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto in questione, sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del Codice, ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di adeguamento a norma per lo svolgimento di manifestazioni sportive con presenza di pubblico presso lo stadio "Cosimo Puttilli" di Barletta (BT).

Le opere previste sono dettagliatamente descritte negli elaborati grafici e tecnici costituenti il progetto esecutivo posto a base di gara redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 del Codice nonché agli articoli 33 e s.m.i. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del Codice, il progetto esecutivo, posto a base di gara, è stato validato dal RUP Ing. Emiliano Curi come da verbale del 6 novembre 2019, all'esito della verifica effettuata, ai sensi dell'art. 26, comma 6 lettera b) del Codice, dalla QSC S.r.l. (Organismo di Ispezione accreditato ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del Codice, l'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento, tenuto conto che la funzionalità, fruibilità e fattibilità delle opere è assicurata dall'esecuzione delle stesse con forma unitaria e contemporanea, né separabili da un punto di vista tecnico, in conformità alla categoria e specializzazioni richieste. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere la razionalizzazione, l'economicità, il contenimento della spesa e le aspettative di una regolare esecuzione dei lavori oggetto del contratto.

#### **4.2 IMPORTO**

L'importo complessivo dell'appalto dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, è pari ad € 2.213.451,68, di cui € 40.202,74, non soggetti a ribasso, quali costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento stabiliti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

L'importo a base di gara è pari ad € 2.173.248,94, IVA e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento esclusi.

Non sono ammesse, pena esclusione, offerte superiori all'importo sopra indicato.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare tutte le opere complete, finite a regola d'arte e ultimate in modo che le stesse possano essere utilizzate per lo scopo a cui sono destinate, con le caratteristiche tecniche e qualitative previste dal progetto posto a base di gara.

Il contratto verrà stipulato con corrispettivo "a corpo" ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del Codice. L'importo contrattuale, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva variazione della misura o del valore attribuiti in sede progettuale alla quantità ed alla qualità dei predetti lavori.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € 544'029,96 calcolati in relazione alla stima dei fabbisogni, valutati nel rispetto dei minimi salariali e degli obblighi contributivi, facendo riferimento alle relative tabelle determinate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere e l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del presente disciplinare e degli altri allegati di gara, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

Le somme dovute per la realizzazione dell'intervento saranno liquidate direttamente dal Comune di Barletta, con risorse a valere sul finanziamento di cui alla delibera CIPE n. 57/2016, fino alla

concorrenza dell'importo massimo del contributo stabilito in € 2.274.000,00 e a valere sul bilancio comunale fino a concorrenza dell'importo massimo di € 400.000,00, quale quota di cofinanziamento giuste Delibere G.C. n.190 e n.191 del 5 settembre 2019.

Resta fermo che Sport e Salute S.p.A. non risponderà di nessuna somma ad essa richiesta a qualsiasi titolo in relazione all'intervento di cui trattasi, e che l'aggiudicatario manleva la Sport e Salute S.p.A. da ogni possibile controversia che potesse nascere in ordine ai pagamenti dovuti.

#### **4.3 LAVORAZIONI - CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE**

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento, ai sensi dell'art. 61, commi 3 e 4, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (per la parte non abrogata dal Codice) d'ora in poi anche solo "Regolamento" e in conformità all'allegato "A" al predetto Regolamento così come modificato dall'art.12 della Legge n. 80 del 2014, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016 n. 248, e anche ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, sono riconducibili alle seguenti categorie:

- prevalente OG1, a qualificazione obbligatoria, classifica III-bis o III riclassificata.
- scorporabile OS30 cd "SIOS", a qualificazione obbligatoria, classifica II;
- scorporabile OS24, a qualificazione obbligatoria, classifica II;
- scorporabile OS3, a qualificazione obbligatoria, classifica II o I riclassificata.

La distribuzione degli importi relative alle varie categorie delle lavorazioni da realizzare risulta riassunta nel prospetto di cui all'art.4 dell'allegato integrativo al Capitolato speciale di appalto.

Ai sensi dell'art.61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Le imprese raggruppate possono beneficiare dell'incremento nei limiti ed alle condizioni indicate al paragrafo 9.3, punti I e III, del presente disciplinare.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- A.** con riferimento alle lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS30 cd "SIOS", di importo superiore al 10% del totale dei lavori e subappaltabile soltanto nella misura del 30%, per il concorrente singolo sussiste l'obbligo di possedere la qualificazione in detta categoria nella misura minima del 70% del relativo importo, coprendo la percentuale mancante con la categoria prevalente OG1.

In alternativa, il concorrente che non possiede in proprio la categoria OS30 per partecipare, pena l'esclusione, deve costituire un RTI verticale con soggetto idoneamente qualificato nella misura minima sopra indicata. Anche in questo caso i requisiti eventualmente mancanti dovranno essere soggetti a subappalto e comunque dovranno essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Si precisa che, in ogni caso, il ricorso al subappalto, ad operatore qualificato, dei requisiti non posseduti nella quota massima del 30% deve essere dichiarato in sede di gara, pena esclusione dalla stessa (*c.d. subappalto necessario*).

- B.** le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili OS24 e OS3, entrambe a qualificazione obbligatoria, sono eseguibili direttamente dal concorrente solo se in possesso di relativa adeguata qualificazione.

In alternativa, il concorrente che non possiede in proprio una e/o entrambe le categorie, pena l'esclusione, deve obbligatoriamente costituire un R.T.I. di tipo verticale con soggetto idoneamente qualificato oppure dichiarare l'intenzione di subappaltare anche

interamente le lavorazioni ad operatore qualificato (*c.d. subappalto necessario*), fermo restando che dette lavorazioni sono subappaltabili nei limiti della percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dall'art.105, comma 2, del Codice (pari al 40% dell'importo complessivo del contratto).

In caso di ricorso al subappalto, i requisiti non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente OG1 in classifica adeguata a coprire anche l'importo di una e/o entrambe le categorie scorporabili OS24 e OS3.

**In riferimento alle categorie scorporabili OS3 e OS30, si segnala che, ai sensi dell'art.79 comma 16 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., e tenuto conto dell'interpretazione resa sull'argomento dall'ANAC (Cfr. delibera n. 6/2017), sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria OG11, per classifica corrispondente a quella posseduta, oppure qualora vengano assorbite entrambe le categorie, per classifica pari o superiore alla III, adeguata alla somma di tali lavorazioni.**

Le lavorazioni relative alle categorie OS3 e OS30 devono essere eseguite da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 febbraio 2008, altrimenti devono essere realizzate per intero da un'impresa subappaltatrice abilitata, in quanto l'esecutore dovrà rilasciare la certificazione degli impianti prevista dal DM 37/2008. Il possesso dell'abilitazione, che costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione, dovrà essere comprovato dall'operatore economico in fase esecutiva.

#### **4.4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

Ai sensi dell'art. 34 del Codice, il presente appalto contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP). Tale contributo è realizzato adottando, i criteri ambientali minimi (di seguito CAM), di cui al D.M. 11 ottobre 2017, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017, "Criteri Ambientali Minimi per affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"

Il Capitolato tecnico è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al predetto D.M. Decreto 11 ottobre 2017.

#### **5. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

Per l'espletamento del presente appalto è previsto un Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), allegato al Capitolato Speciale di Appalto, previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la stima dei conseguenti costi della sicurezza, che rimarranno comunque fissi ed invariabili.

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo, a proprie spese e prima della consegna dei lavori, di redigere e trasmettere il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

#### **6. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **6.1 TERMINE ESECUZIONE LAVORI**

Il tempo utile, stabilito per la consegna di tutti i lavori, completamente ultimati a perfetta regola d'arte, ivi comprese eventuali opere di finitura, resta fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Qualora per fatto imputabile l'impresa aggiudicataria non adempia ai propri obblighi entro il termine contrattuale, la Stazione Appaltante per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, potrà applicare una penale pecuniaria nella misura stabilita dall'art.35 dell'allegato integrativo al capitolato speciale d'appalto.

## 6.2 OPZIONI E RINNOVI

Non sono previsti rinnovi né opzioni.

## 7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Si precisa altresì che ai Consorzi ordinari, di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del Codice, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48.

Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggioritaria di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Aggregazione di imprese di rete.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in Aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le Imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata

Il Consorzio ordinario è tenuto ad indicare, nella Domanda di partecipazione, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi, nonché ai consorziati non indicati, **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice è tenuto ad indicare, nella Domanda di partecipazione, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

I consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice ha facoltà di indicare, nella Domanda di partecipazione, per quali consorziati il Consorzio concorre. In caso contrario si intende che il Consorzio partecipa in proprio. Ai consorziati eventualmente indicati dal Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal Consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'Aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'Aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'Aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettera b) o c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario oppure di una Aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di

organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 110 del Codice e dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per partecipare alla presente procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura, per partecipare non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto ma deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

In entrambi i casi l'impresa può concorrere anche riunita in Raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 8. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del Codice. In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice (di cui all'art. 80, comma 5, lettera a) del Codice), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Stazione appaltante;
- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del Codice (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10 e 10-bis, del Codice), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC., salve le modifiche apportate dall'art.5 del Decreto-legge 14.12. 2018, n. 135 recante: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

Si precisa che:

- ✓ gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust;
- ✓ la Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi utilizzando la messaggistica della RDO on line.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

### 9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA-ORGANIZZATIVA

A. A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 2, e 216, comma 14, del Codice, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (**S.O.A**), regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate ai lavori da assumere di cui al paragrafo 4.3, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte non abrogata dal Codice) d'ora in poi anche solo "Regolamento" e in conformità all'allegato "A" al predetto Regolamento così come modificato dall'art.12 della Legge n. 80/2014, nonché alle disposizioni del D.M.10 novembre 2016 n. 248 e s.m.i..

Il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso il concorrente risulti aggiudicatario, per tutta la durata dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante copia dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici.

Il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, a pena di esclusione, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i. che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate.

Gli operatori economici legittimamente privi di attestazione SOA ovvero stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, capo II del D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell'art. 45 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

- B.** Certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, ai sensi art. 84, comma 4, lettera c) del Codice, e per effetto dell'obbligo, previsto dall'art. 63, comma 1, del DPR 207/2010 e s.m.i., se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, oppure in alternativa con l'annotazione in calce all'attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010. Altresì, il suddetto certificato dovrà essere dichiarato nel DGUE, parte IV, sez. D).

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA.

Qualora la certificazione non fosse indicata nell'attestato SOA, la stessa per essere considerata valida ai fini della qualificazione dell'impresa dovrà riferirsi agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche del D.P.R. n. 207/2010 e non alle sole categorie di lavorazioni effettivamente svolte dalle imprese qualificate.

Il requisito deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso il concorrente risulti aggiudicatario, per tutta la durata dell'appalto.

### **9.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un Raggruppamento temporaneo costituito oppure di una Aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i Raggruppamenti temporanei.

Ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito di qualificazione in misura non inferiore alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio.

La mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori per la quale si è impegnato uno dei concorrenti raggruppati/raggruppandi in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento, anche se lo scostamento è minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento, nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori (**Consiglio di Stato, Ad. Plen. N.6/2019**).

Ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, devono essere specificate nella Domanda di partecipazione le categorie dei lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, o le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 9.1 lettera a)** deve essere posseduto da:

- a. [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] ciascuna delle Imprese partecipanti al Raggruppamento/GEIE;
- b. [Nel caso di Consorzio ordinario] da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- c. [Nel caso di Aggregazione di imprese di rete] da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi (SOA) di cui al **paragrafo 9.2 lettera A)**, a pena di esclusione, dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito:

- I. in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o aggregazioni di imprese di rete, **di tipo orizzontale**, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., dalla mandataria o da un'impresa consorziata **nella misura minima del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna **nella misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento o consorzio, fermo restando l'obbligo per il concorrente riunito di possedere il requisito in misura non inferiore al 100%.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83, comma 8, terzo periodo, del Codice l'impresa mandataria dovrà, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire i lavori in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento allo specifico appalto.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010 e s.m.i, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di **tipo orizzontale**, **l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione** posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai

fini del conseguimento del requisito minimo del 40% di cui all'articolo 92, comma 2, del Regolamento.

- II. in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o aggregazioni di imprese di rete, **di tipo verticale**, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e dell'articolo 92, comma 3 del D.P.R. 207/2010, dalla mandataria per i lavori nella categoria prevalente e per il relativo importo; nella categoria scorporata ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria di lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

L'impresa mandataria o la consorziata capofila in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti esecutrici delle categorie scorporabili.

- III. i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alla categoria scorporata possono essere assunti anche da un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice.

Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale (sub raggruppamenti).

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di **tipo verticale o misto**, l'**incremento di un quinto della classifica di qualificazione** posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione, nel caso di raggruppamento di tipo misto, non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

Il requisito di cui al precedente **paragrafo 9.2 lettere B)** deve essere posseduto:

- [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] da ciascuna delle Imprese partecipanti al Raggruppamento/GEIE, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I e II;
- [Nel caso di Consorzio ordinario] da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I e II.

#### **9.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 9.1 lettera a)** deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

**I requisiti di capacità economica/finanziaria nonché tecnica/professionale di cui al precedente paragrafo 9.2., lett. a) e b) ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:**

- a) per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al Consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal Consorzio, che può fare ricorso, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle proprie consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio.

## **10. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al Raggruppamento temporaneo.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice in combinato disposto con l'art.1, comma 2, del D.M. MIT n.248 del 10 novembre 2016, non è ammesso l'avvalimento, **pena esclusione**, per le opere rientranti nella categoria scorporabile **OS30** (cd "SIOS" di importo superiore al 10% del totale dei lavori).

Per i lavori appartenenti alla categoria **OS3**, trattandosi di categoria elencata a "qualificazione obbligatoria" all'art. 12, comma 2, lett. b) della Legge 80/2014, ma non elencata all'art. 2 del D.M. MIT n.248/2016, non vige il divieto di avvalimento.

E' ammesso, altresì, l'avvalimento anche per la categoria prevalente OG1 e per la categoria scorporabile OS24 e relative certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art.80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Con riferimento alla gara in oggetto:

- è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'Impresa che si avvale dei requisiti.
- l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Seggio di gara o la commissione giudicatrice comunica l'esigenza al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, il quale richiede per iscritto, attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'Impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Si fa infine presente che ai sensi dell'art.89, comma 8, del Codice il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

## **11. SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso in conformità all'art.105 del Codice e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

Ai sensi dell'art.1, comma 18, primo periodo, della legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cd Sblocca cantieri), in deroga all'articolo 105, comma 2, del Codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto oggetto della presente procedura.

Le opere appartenenti alla categoria scorporabile OS30 - cd "SIOS" di importo superiore al 10% del totale dei lavori -, ai sensi del comma 5 dell'art.105 del Codice, in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del D.M. MIT n. 248 del 10 novembre 2016 e s.m.i., sono subappaltabili entro il limite massimo del 30% dell'importo della categoria medesima e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Detto limite non è computato ai fini del raggiungimento della soglia complessiva massima subappaltabile di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, pari al 40% dell'importo complessivo di contratto.

Il concorrente che, in proprio o mediante RTI, non sia qualificato per l'intero importo della categoria OS30, ma possieda classificazione SOA per almeno il 70% di detto importo, potrà partecipare indicando in sede di gara, a pena d'esclusione, il subappalto ad operatore

qualificato, dei requisiti non posseduti nella quota massima del 30% e coprendo la percentuale mancante con la propria attestazione nella categoria prevalente OG1 (*c.d. subappalto necessario*).

Le lavorazioni appartenenti alle altre categorie scorporabili OS24 e OS3 sono subappaltabili entro i limiti della percentuale complessiva massima del 40% dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente che non posseda la qualificazione in proprio o mediante RTI in tali categorie, potrà partecipare indicando in sede di gara, a pena d'esclusione, il subappalto al 100% ad operatore qualificato nella relativa categoria, fermo restando il possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 di classifica adeguata a coprire anche l'importo di una e/o entrambe tali categorie scorporabili (*c.d. subappalto necessario*).

Si precisa, altresì, che il puntuale rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.

Non è previsto l'obbligo di indicare in sede di offerta, all'interno del DGUE, la terna dei subappaltatori.

**Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo la dichiarazione di subappalto dovrà essere unica e prodotta dalla sola Impresa capogruppo, in nome e per conto proprio e delle mandanti.**

L'Impresa aggiudicataria dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art.105 del Codice, alle seguenti condizioni:

- l'Impresa concorrente dovrà aver indicato in fase di gara, nel DGUE (Parte II<sup>^</sup>, Sezione D), allegato al presente disciplinare, quali lavori o parti di opere intende subappaltare con l'indicazione della categoria alle quali dette opere sono riconducibili e la relativa quota percentuale entro le percentuali massime stabilite; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto **è vietato**.
- il subappaltatore non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- dopo la stipula del contratto, l'Impresa aggiudicataria dovrà depositare presso la Stazione Appaltante l'originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'Impresa aggiudicataria, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art. 105, commi 7 e 18, del Codice, dovrà produrre:
  - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art.2359 c.c. con l'Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria sia un Consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del Consorzio;

- l'attestazione SOA del subappaltatore, attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione idonei all'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

La Stazione Appaltante provvederà ai sensi di quanto previsto dall'art.105, comma 13, del Codice, a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Ove non ricorrano le condizioni di cui sopra, per tutti i subappalti autorizzati per i quali i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore, lo stesso dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 105 del Codice.

## 12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad **€ 44.269,00** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'aggiudicatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma I, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con

versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro, ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K IBAN IT79K0100503309000000009000 (in tal caso sarà necessario indicare nella causale la seguente dicitura: Garanzia provvisoria per gara “Lavori adeguamento funzionale Stadio “C. Puttilli” di Barletta. R.A.062/19/PA”);

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa deve:

- 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo Raggruppamento temporaneo o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, al solo Consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 Gennaio 2018, n. 31. **Il documento di garanzia dovrà contenere la Scheda tecnica e l’appendice.**
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte;
- 5) prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
  - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l’autentica della sottoscrizione, nelle modalità di cui all’art. 25 del D.lgs. 82/2005, o, in alternativa, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:
  - I. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;  
ovvero, da,
  - II. autentica notarile sotto forma di documento informatico sottoscritto, con firma digitale del Notaio, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- copia informatica del documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005.

Il documento cartaceo deve essere costituito:

- I. dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- II. documentazione attestata i poteri di firma del fideiussore:
  - autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante unitamente alla copia del documento di identità del sottoscritto in corso di validità alla data fissata per la presentazione delle offerte;  
ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,
  - autentica notarile.

La conformità del documento all'originale deve esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo è ridotto:

- i. del 50% per i Concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- ii. del 50% per i Concorrenti che siano microimprese, piccole e medio imprese come definite all'art. 3, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 50/2016 (PMI), raggruppamenti di operatori economici

o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% di cui al precedente punto (i);

- iii. del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al n. i), per i Concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- iv. del 20% anche cumulabile con la riduzione di cui al n. i), per i Concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- v. del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, per i Concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Qualora il concorrente possa cumulare più riduzioni, dovrà tener conto che la riduzione successiva verrà percentualmente calcolata sull'importo risultante dalla riduzione precedente.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente documenta, nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia del/della certificazione ISO 9000/registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)/certificazione ambientale 14001/inventario di gas ad effetto serra/impronta climatica (carbon footprint) di prodotto.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- In caso di riunioni di Imprese di tipo orizzontale, in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art.45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

In caso di riunioni verticali, la riduzione delle suddette garanzie si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quelle, tra le imprese riunite, dotate della certificazione

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal Consorzio e/o (solo per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c del Codice) dalla/e consorziata/e.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del Consorzio e/o (solo per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c del Codice) delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al Raggruppamento temporaneo, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).

E' sanabile - e quindi non è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### 13. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree interessate, è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato, previo appuntamento, contattando il referente indicato nel documento "**Scadenze**", non oltre il termine fissato.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La Stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE già costituiti, Consorzio ordinario, Aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 7 lettera a) o b) e, se costituita in Raggruppamento temporaneo, di cui alla lettera c), il sopralluogo può essere effettuato:

- da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico della mandataria/capofila o da soggetto diverso purché munito di delega della stessa;
- [in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici] da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega della mandataria/capofila.

In caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE non ancora costituito, Aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 7 lettera c) del Disciplinare di gara non ancora costituita in Raggruppamento temporaneo, il sopralluogo può essere effettuato:

- da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico della mandataria/capofila o da soggetto diverso purché munito di delega della stessa;
- da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o da soggetto diverso purché munito della delega della mandataria/capofila.

In alternativa ciascun operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il sopralluogo può essere effettuato:

- da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico del Consorzio o da soggetto diverso, purché munito della delega del Consorzio;
- da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla Stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice.

#### **14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 o successiva delibera, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Il mancato pagamento del contributo a favore dell'ANAC è sanabile mediante soccorso istruttorio anche se non effettuato prima della scadenza del termine di presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte.

#### **15. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presente procedura di gara si svolgerà all'interno del Portale fornitori della Stazione appaltante mediante lo strumento della RDO on line.

Per partecipare sarà necessario completare le azioni di seguito descritte, entro il termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte:

- A. richiedere l'abilitazione al Portale fornitori;
- B. effettuare l'accesso alla RDO on line riferita alla presente gara;
- C. accedere all'area "Risposta di qualifica" della RDO on line e:
  - 1) indicare la forma di partecipazione;
  - 2) inserire la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione di cui al successivo paragrafo 17;
- D. accedere all'area "Risposta economica" della RDO on line e inserire la documentazione relativa all'offerta economica di cui al successivo paragrafo 18 e ribadire a video la propria offerta;
- E. inviare la risposta alla RDO on line.

**La documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta economica devono pervenire telematicamente, all'interno del Portale fornitori, entro e non oltre il termine indicato nel documento "Scadenze" (termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte), termine perentorio ed essenziale, secondo le modalità di seguito descritte.**

Il sistema non accetta Domande di partecipazione/Offerte presentate con modalità differenti.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'area Risposta economica **costituirà causa di esclusione.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Gli allegati al presente Disciplinare sono editabili. I concorrenti devono utilizzare i citati modelli lasciando vuoti i campi di non pertinenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Il sistema telematico non consente la trasmissione della risposta alla RDO on line dopo il termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **16. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del

DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate, attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line, le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **17. CONTENUTO DELL'AREA RISPOSTA DI QUALIFICA DELLA RDO ON LINE**

### **17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello di cui all'Allegato A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'Impresa partecipa alla gara (Impresa singola, Consorzio, Raggruppamento temporaneo, Aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, Aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna Impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, lettera b) o c) del Codice, il Consorzio indica il consorziato/le consorziate per il quale/le quali concorre alla gara.

La mancata indicazione, da parte del Consorzio di cui all'art. 45, lettera b) del Codice, del consorziato/delle consorziate per il quale/le quali concorre alla gara, è sanabile mediante soccorso istruttorio.

Nel caso in cui il Consorzio di cui all'art. 45, lettera c) del Codice non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nell'Allegato A il sottoscrittore:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice ove il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti tecnico-professionali e/o economico-finanziari ricorra ai requisiti delle proprie consorziate non indicate quali esecutrici, indica la ragione sociale della consorziata, la tipologia del requisito e la relativa misura;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta nonché di aver giudicato i lavori stessi realizzabili.
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. dichiara di aver effettuato uno studio approfondito del progetto esecutivo posto a base di gara, tenendo comunque presente che, trattandosi di appalto a corpo l'operatore economico, nella valutazione dell'offerta, dovrà fare proprie valutazioni tecnico ed economiche, sulla base dei contenuti degli elaborati progettuali, indipendentemente dal contenuto del computo metrico estimativo dato in visione e di ritenere tale progetto adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
6. dichiara che l'importo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale;
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico consultabile sul sito internet della Stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. **[Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** dichiara di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica;

10. dichiara di acconsentire, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), al trattamento dei dati personali per le basi giuridiche e finalità indicate nell’informativa presente sul Portale fornitori;
11. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell’ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
- a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
  - b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;

Si precisa che, così come novellato dalla Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cd Sblocantieri), non si dovrà procedere, all’indicazione del soggetto di cui il concorrente intenda avvalersi.

12. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell’ipotesi in cui abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancora emesso il decreto di ammissione:
- a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
  - b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;

Il soggetto di cui si intende avvalere deve essere indicato nel DGUE.

13. che si obbliga a mantenere valida la propria offerta per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE/Consorzio/Aggregazione di Imprese di rete, devono essere fornite, nell’Allegato A, le seguenti ulteriori dichiarazioni:

**Per i Raggruppamenti temporanei o GEIE già costituiti**

14. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i Consorzi ordinari già costituiti**

15. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori e relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

**Per i Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

16. dichiarazione attestante:
- a. il nominativo dell’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con

rappresentanza all'Impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. ai sensi dell'art.48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori e relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

17. dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
18. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

19. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo:**

20. (In caso di Raggruppamento temporaneo costituito] dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete
21. [In caso di Raggruppamento temporaneo costituendo] dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di Raggruppamenti temporanei;
  - c. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

La domanda deve essere resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del concorrente.

La domanda è resa e sottoscritta digitalmente:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo o GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di Aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.

## 17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (nelle parti evidenziate in azzurro, se pertinenti) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

#### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) attestazione di qualificazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- 3) Allegato B "Dichiarazione di avvalimento" reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'Impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
  - si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria), o copia autenticata digitalmente, nelle modalità di cui all'art. 25 del D.lgs 82/2005, del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 9.1 del presente Disciplinare;

- b) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al paragrafo 9.2 del presente Disciplinare.
- c) l'indicazione dell'attestazione di qualificazioni SOA dovrà essere dichiarato nella Parte II, sezione A.

## Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di Aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall'ANAC o eventualmente delle seguenti ulteriori.

Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice, dovranno essere rese dal legale rappresentante/procuratore dell'Impresa concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, riportando i dati identificativi degli stessi.

Per la corretta definizione dell'ambito soggettivo dell'art.80 del Codice si rimanda al Comunicato Presidente ANAC del 08/11/2017.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiari, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Si precisa inoltre che in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 del Codice dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, che hanno operato presso l'Impresa cedente/locatrice incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura di gara e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per l'Impresa concorrente.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci **pari o inferiore a quattro** assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese dal concorrente (nonché dall'eventuale ausiliaria) anche nei loro confronti.

Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese per entrambi suddetti soci;

### 17.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, nelle modalità indicate al precedente paragrafo 11;
2. [Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice] Copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;
3. [Nel caso di dichiarazione rese da un procuratore solo nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura] copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile;
4. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

Si rimanda alle FAQ in merito al funzionamento del sistema AVCpass pubblicate su [www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpaSS](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpaSS)

Il "PASSOE" dovrà essere acquisito per tutte le singole imprese, se facenti parte di un R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili) e da eventuali Ausiliarie.

5. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
6. Certificato (Allegato D) rilasciato dalla Stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
7. **Copia del certificato di attestazione di qualificazione**, rilasciato da un Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, e dichiarata nel Documento di Gara Unico Europeo DGUE, parte II sez. A.

La certificazione SOA e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova

documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; il concorrente in tal caso dovrà allegare alla documentazione di gara copia del contratto di verifica stipulato con la S.O.A. competente, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, la documentazione deve essere prodotta da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà l'associazione, il consorzio o il GEIE.

Per i Consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettera b) del Codice, deve essere comprovato direttamente dal Consorzio medesimo; per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal Consorzio stesso o, in alternativa, dalle proprie consorziate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 2, del Codice.

8. **Copia della certificazione UNI EN ISO 9001:2015** (o successive revisioni), in corso di validità.

### **17.3.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

#### **Per i Raggruppamenti temporanei/ Consorzi/ GEIE già costituiti**

- a) Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote percentuali di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti ovvero copia dell'atto costitutivo e statuto del Consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila, la quota di partecipazione al consorzio o GEIE e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo e l'atto costitutivo del Consorzio devono espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate. Qualora il mandato speciale del Raggruppamento temporaneo e l'atto costitutivo del Consorzio, presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso deve necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

In caso di partecipazione di Consorzio di cui all'art.45, comma 2, lettera c) del Codice non iscritto alla CCIAA il concorrente deve allegare la copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costituivo o dallo Statuto, il concorrente deve allegare la copia della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l'esclusione;

**Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- b) Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

**Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- c) Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

**Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo:**

- d) **in caso di Raggruppamento temporaneo costituito:** Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- e) **in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo:** Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

## **18. CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO ON LINE**

Nell'area "Risposta economica" della RDO on line devono essere inseriti i seguenti documenti:

- a) (A pena di esclusione) Allegato C "Modulo offerta economica", sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, contenente l'indicazione, a pena di esclusione, dei seguenti elementi:

- I. ribasso unico percentuale offerto, fino alla terza cifra decimale, valevole sull'importo forfetario posto a base di gara di € 2.173.248,94+IVA, nonché valevole sulla maggiorazione del 25,00% per spese generali, uso attrezzi ed utili dell'impresa per l'esecuzione di eventuali opere in economia.

I valori che presentano un numero di cifre decimali superiori a quanto sopra indicato verranno troncati alla terza cifra decimale.

A seguito dell'inserimento del ribasso percentuale offerto verrà calcolato automaticamente il corrispettivo contrattuale.

- II. stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, fino alla seconda cifra decimale.

Detti costi propri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Si precisa che tali costi non rappresentano per la Stazione Appaltante un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.

- III. stima dei costi della manodopera, rispetto all'importo offerto, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, fino alla seconda cifra decimale.

Si precisa che tali costi, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni in oggetto, non rappresentano per la Stazione Appaltante un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.

La mancata indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in sede di offerta, comporta l'esclusione dalla gara dell'operatore economico.

Il ribasso percentuale offerto si intende formulato dal concorrente, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, tenuto conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti per costi di personale, di materiali in genere, di attrezzature, per spese generali e utili e per qualsiasi altra causa connessa all'esecuzione e gestione dell'appalto.

Il concorrente dichiara di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico

estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

L'offerta formulata dovrà essere comprensiva di qualsiasi altro servizio indicato nel presente documento e negli altri documenti di gara. Nessun ulteriore costo aggiuntivo potrà pertanto essere richiesto alla Stazione appaltante in quanto il corrispettivo contrattuale includerà ogni costo.

Tutti i valori offerti dovranno intendersi al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza.

**Non è ammessa, a pena di esclusione, l'indicazione di un valore negativo, pari o superiore al 100%.**

**Oltre a quanto sopra previsto si richiede altresì di ribadire a video il ribasso percentuale offerto ed indicato nel modulo di offerta economica.**

In caso di discordanza tra il valore indicato a video e quello risultante dal Modulo offerta economica prevale il valore indicato nel Modulo offerta economica.

Il modulo offerta economica deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, il Modulo offerta economica deve essere sottoscritto:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, dal Consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazione di Imprese di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

## **19. INVIO DELLA RISPOSTA ALLA RDO ON LINE**

Una volta allegata la documentazione richiesta ai precedenti paragrafi 16, 17, 18, è necessario inviare la risposta alla RDO on line, seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative.

Le operazioni di inserimento a portale di tutta la documentazione richiesta nonché di invio della risposta alla RDO on line rimangono ad esclusivo rischio del concorrente, pertanto, non sono accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, la risposta alla RDO on line non venga inviata entro il termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte.

Onde evitare il non completo e quindi mancata invio della risposta alla RDO on line, è consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo (almeno 3 ore prima) rispetto al termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte (anche al fine di ricevere adeguato supporto da parte del Servizio Assistenza Fornitori).

Entro e non oltre tale termine il sistema consente, seguendo indicazioni riportate nelle Istruzioni operative:

- a) la modifica dei dati precedentemente trasmessi (ad esempio, eliminazione e/o inserimento nuovi allegati);
- b) la cancellazione della risposta alla RDO on line.

I dati non trasmessi e cancellati non sono visibili alla Stazione appaltante e, pertanto, si intenderanno non presentati.

Costituisce onere e cura del soggetto partecipante verificare, entro il termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte:

- lo stato della propria risposta alla RDO on line che deve essere in stato "Pubblicata" al fine di essere presentata alla Stazione appaltante;
- l'apposizione e la validità della firma digitale, ove richiesta, sui documenti inseriti nel sistema;
- la completezza e correttezza, secondo le indicazioni presenti nella documentazione di gara e relativi allegati in essa citati, della propria risposta alla RDO on line.

Con la trasmissione della risposta il concorrente accetta implicitamente tutta la documentazione di gara, allegati e risposte ai chiarimenti inclusi.

## **20. MODIFICHE ALLA PROCEDURA**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà:

- a) apportare eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte;
- b) di modificare i parametri della RDO on line.

Qualora, nel corso della procedura, vengano apportate delle rettifiche/integrazioni/modifiche al soggetto che ha effettuato almeno un accesso alla RDO on line perverrà una comunicazione (via e-mail) con invito a prendere visione delle stesse.

Costituisce onere del soggetto abilitato al Portale fornitori prendere visione delle eventuali modifiche/rettifiche/integrazioni.

L'assenza di una comunicazione prima del termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte e, comunque, l'invio della risposta, deve considerarsi quale presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle rettifiche/integrazioni/modifiche apportate dalla Stazione appaltante.

In caso di modifiche nelle aree di risposta ("Risposta di qualifica" e/o "Risposta economica") della RDO on line il sistema provvederà in automatico a ritirare i dati eventualmente trasmessi. In tal caso sarà necessario, una volta modificata eventualmente la propria risposta, ripetere il processo di invio della stessa.

Saranno escluse dalla procedura le risposte che non recepiscano le rettifiche/integrazioni/modifiche introdotte dalla Stazione appaltante.

## **21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura in oggetto sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9-bis, del Codice, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10 (dieci), si applicherà quanto previsto dall'art.97, comma 8, del Codice in relazione all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui all'art. 97, comma 2, del Codice se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 15, oppure con le modalità di cui al comma 2-bis se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 15.

Il meccanismo di esclusione automatica non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a 10 (dieci). In tal caso, la Stazione Appaltante procederà comunque ad effettuare il calcolo della soglia di cui all'art.97, comma 2-bis del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, e conseguentemente avvierà il sub-procedimento di verifica della congruità delle offerte anomale, con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 97.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiori a 5, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento si riserva la facoltà di procedere all'analisi di congruità dell'offerta presentata che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice.

Nel caso in cui risultano prime in graduatoria le offerte di due o più Imprese concorrenti con il medesimo ribasso si procederà, per l'individuazione del miglior offerente, mediante sorteggio pubblico.

## **22. INVERSIONE PROCEDIMENTALE**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare la previsione di cui all'art. 133, comma 8, del Codice, così come previsto dall'art.1, comma 3, della Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (*cd Sblocca cantieri*), per cui ferme restando le garanzie procedurali, di conservazione degli atti e di partecipazione degli offerenti, potrà essere attuata la parziale inversione del procedimento secondo la seguente sequenza:

- a) apertura e lettura, in seduta pubblica, delle offerte economiche, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 24, e comunicazione graduatoria provvisoria;

- b) apertura e verifica, in seduta riservata, della documentazione amministrativa caricata, dal concorrente risultato primo in graduatoria, nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 23;

Laddove la documentazione necessiti di integrazioni, si procederà mediante "soccorso istruttorio". Qualora si dovesse procedere all'esclusione del primo in graduatoria, si aprirà e valuterà la documentazione del concorrente secondo in graduatoria.

- c) al ricorrere di offerte anomale, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 25;
- d) aggiudicazione della procedura secondo quanto previsto al successivo paragrafo 27.

In relazione a quanto sopra si precisa che, AL SOLO FINE di permettere al sistema di attivare la fase di aperture delle "offerte economiche", sarà necessario procedere all'apertura e al congelamento dell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, senza che questo possa costituire presupposto di verifica/lettura della documentazione nella stessa contenuta.

### **23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELL'AREA "RISPOSTA DI QUALIFICA" DELLA RDO ON LINE - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le risposte sono acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal portale stesso in modo segreto.

La procedura di gara, sarà espletata da un Seggio di gara costituito secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno e l'ora indicate nel documento "Scadenze" presso la Direzione Acquisti della Stazione appaltante - Stadio Olimpico Curva Sud ingresso 18, stanza 1.46, 1° piano, 00135 Roma e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che sono comunicati ai concorrenti attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche sono comunicate ai concorrenti attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara, procederà, nella prima seduta pubblica, accedendo al sistema, alla verifica della presenza dei documenti presentati da ciascun concorrente nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 16;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Per i requisiti generali e per quelli di idoneità, tale verifica avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 nonché attraverso l'utilizzo dei seguenti sistemi: DURC on line, Banca Nazionale Unica Antimafia.

Esclusivamente per la verifica dell'ottemperanza alla Legge 68/99 si procederà con la richiesta, inviata via PEC, all'ufficio competente.

Per gli altri requisiti si procederà a richiedere direttamente al concorrente di produrre, attraverso la messaggistica della RDO on line, i documenti a comprova.

#### **24. APERTURA DELL'AREA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO ON LINE - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

Completato l'esame dei documenti allegati nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, il Seggio di gara, in seduta pubblica, procederà:

- all'apertura delle buste chiuse digitali contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi percentuali offerti;
- [se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 10] all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata con le modalità di cui all'art. 97, comma 2, del Codice se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 15, oppure con le modalità di cui al comma 2-bis se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 15.

Si precisa che:

- i ribassi percentuali che verranno presi in considerazione ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, scarti, scarto medio, calcolo della soglia di anomalia) sono quelli risultanti nel Modulo offerta economica fino alla terza cifra decimale, e non si procederà dunque ad alcun arrotondamento, con troncamento delle cifre in eccesso;
  - il taglio delle ali delle offerte di maggior e di minor ribasso verrà effettuato procedendo all'accorpamento delle offerte di equal valore (cd. criterio del blocco unitario), pertanto, le offerte con identico ribasso percentuale sia che si collochino al margine delle ali sia all'interno delle stesse, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, saranno considerate come un'offerta unica (*Consiglio di Stato, sez. V, 6 agosto 2018, n. 4821*);
  - al fine dell'individuazione della soglia di anomalia ex articolo 97, commi 2 o 2-bis del Codice, i calcoli delle medie, degli scarti e della soglia saranno effettuati senza un limite prefissato di numeri dopo la virgola.
- a determinare la graduatoria.

L'esclusione automatica non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a 10 (dieci). In tal caso, la Stazione Appaltante procederà comunque ad effettuare il calcolo della soglia di cui all'art.97, comma 2-bis del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, avviando conseguentemente il sub-procedimento di verifica della congruità delle offerte anomale.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il Seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettere a) e c) del Codice, in quanto il Seggio ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line.

## 25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere di eventuali offerte anomale e in ogni altro caso in cui in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Seggio di gara, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, avvalendosi, se ritenuto necessario, - in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste - di una commissione nominata ad hoc, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento richiede per iscritto al concorrente, mediante lo strumento della RDO on line, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art.27.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line.

## **26. ULTERIORI NOTE**

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line.

Ai sensi dell'art.95, comma 15, del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

## **27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente la cui offerta si collochi immediatamente al di sotto del valore della "soglia di anomalia", oppure, ove espletata la verifica di congruità delle offerte anomale, in favore della migliore offerta ritenuta congrua, chiudendo le operazioni di gara.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di:

- non dare inizio alla gara, sospenderla o revocarla;
- non aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida;
- non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara (in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice) ;
- (se la gara è stata aggiudicata) di non stipulare il contratto,

senza che i concorrenti (ivi compreso l'aggiudicatario) abbiano nulla a pretendere.

Di tale evenienza verrà data pubblicità:

- all'interno dell'area "Società Trasparente" del sito istituzione della Stazione appaltante, nella sezione dedicata alle procedure pubbliche, accessibile al seguente indirizzo:
- <https://www.coni.it/it/sport-e-salute/societ%C3%A0-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-pubbliche/procedure-pubbliche-2019.html>
- all'interno dell'area "Bandi e Avvisi in corso" del Portale fornitori.
- all'interno dell'area "Messaggi ricevuti" della RDO on line.

Al soggetto che ha effettuato almeno un accesso alla RDO on line perverrà comunque una comunicazione (via e-mail) con invito a prendere visione della stessa.

L'espletamento della procedura di gara non costituisce per la Stazione appaltante obbligo di affidamento delle prestazioni, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l'aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta.

La Stazione appaltante non rimborserà alcuna spesa, anche in caso di annullamento.

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di avviare con il concorrente risultato primo in graduatoria una fase di affinamento dell'offerta presentata.

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, la Stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario di far pervenire, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line, la seguente documentazione:

**1) entro 10 giorni solari e continuativi:**

- a) (Per i Raggruppamenti temporanei/GEIE) Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo deve espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Scaduto il termine sopra menzionato, la Stazione appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

La Stazione appaltante si riserva in qualunque momento di richiedere gli originali dei documenti prodotti.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente prorogato), ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova (o richiesta d'ufficio dalla Stazione appaltante presso gli enti competenti), si procederà al ritiro dell'aggiudicazione e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice e all'incameramento della Garanzia provvisoria.

La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011 e s.m.i..

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Al riguardo si fa presente che, su richiesta della Stazione Appaltante, l'Impresa aggiudicataria dovrà dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni anche nelle more della stipula del contratto.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva deve essere presentata in modalità telematica nelle stesse modalità previste per la presentazione della Garanzia provvisoria.

La Garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 Gennaio 2018, n. 31.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, come disciplinato dall'art. 103 comma 5 del Codice.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria e la Stazione Appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Analogamente l'aggiudicatario deve presentare le seguenti coperture assicurative:

- 1) polizza assicurativa C.A.R. (Constructor's All Risks), ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, conforme per ragioni di uniformità e di continuità, allo Schema Tipo di polizza 2.3 approvato con D.M. 12 marzo 2004, n.123, ancorché non vigente, che copra la Stazione Appaltante:
  - (sezione A "Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione"), dai danni materiali e diretti eventualmente subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale assicurativo richiesto pari all'importo del contratto medesimo;
  - (sezione B "Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere"- RCT), dai danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati durante l'esecuzione dei lavori stessi, per un massimale pari a € 1.500.000,00 unico per sinistro che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.

Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che la Stazione Appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti, e deve prevedere specificatamente che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Sport e salute autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la

sicurezza ed i collaudatori e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante stessa purché autorizzati all'accesso al cantiere.

L'Impresa affidataria, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione Appaltante, sia dell'Impresa affidataria, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'Impresa affidataria sarà ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

La polizza deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e deve essere prodotta nelle stesse modalità previste per la garanzia definitiva.

- 2) polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà durante l'esecuzione dell'appalto, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di 1.500.000,00 per persona infortunata.

In alternativa alla garanzia "RCT sezione B" della polizza CAR, e alla polizza RCO, la società aggiudicataria può dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile verso terzi ed operai prestatori di lavoro (RCT-RCO), stipulata dall'azienda per la sua globale attività, già attivata, avente le medesime caratteristiche, e produrre un'appendice alla polizza da cui risulti la copertura per i lavori oggetto del presente appalto, conforme alle condizioni nonché ai limiti sopra riportati.

Resta fermo che l'impresa aggiudicataria è obbligata a stipulare, al termine dei lavori e comunque prima della sottoscrizione del collaudo dell'opera, idonea copertura assicurativa indennitaria decennale a favore del Comune di Barletta e per responsabilità civile verso terzi decennale, come stabilito dall'art. 12 dell'allegato integrativo al capitolato speciale d'appalto, da consegnare specificatamente alla Direzione Lavori.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Posto che per tutta la durata del contratto (comprese le eventuali proroghe) l'Impresa affidataria ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto sopra indicato, la stessa dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del contratto, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa affidataria anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa affidataria che rimane unica e sola responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori;

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese, ai sensi del comma 10 dell'articolo 103 del Codice.

Inoltre dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante dell'Impresa, contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187. In caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis) del Codice, il capitolato speciale d'appalto ed il computo metrico estimativo faranno parte integrante del contratto unitamente all'elenco prezzi.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

La Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, potrà interpellare progressivamente le Imprese concorrenti che hanno partecipato alla presente procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Impresa aggiudicataria in sede di offerta.

Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dall'art. 110 del Codice.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pari a **€ 3.314,52**.

Rimane inteso che la Stazione Appaltante renderà noto all'aggiudicatario, nella comunicazione di aggiudicazione, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al Bando di gara, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

## **28. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti è consentito secondo quanto stabilito dall'art. 53 del Codice.

L'accesso è esercitato mediante presentazione di istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente:

- la dimostrazione dell'identità del richiedente (mediante carta identità o altro documento equipollente);
- eventualmente, la dimostrazione dei poteri di rappresentanza del richiedente;
- l'indicazione precisa dei documenti ai quali si intende accedere;
- le ragioni motivate per le quali viene richiesto l'accesso dovendo il richiedente dimostrare che ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'istanza di accesso dovrà essere trasmessa utilizzando la messaggistica della RDO on line

## **29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Al presente appalto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'espletamento della gara, saranno deferite in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente nella Regione Puglia ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.. Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto sono deferite alla competenza Tribunale ordinario competente presso il Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Le parti del contratto saranno tenute ad effettuare ogni ragionevole sforzo, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1366 e 1375 c.c., per evitare ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione e per effetto del contratto.

Se richiesto dalla Stazione Appaltante, l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta ai fini contrattuali ad eleggere domicilio in Roma o in altra località indicata dalla stessa. Successivamente al perfezionamento del contratto, tutte le comunicazioni saranno effettuate, a rischio dell'Impresa aggiudicataria, al domicilio eletto.

## **30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si rimanda all'apposita sezione del Portale fornitori.

Il Presidente e Amministratore Delegato  
Rocco Sabelli

